

**REGOLAMENTO (CE) N. 151/2001 DELLA COMMISSIONE
del 25 gennaio 2001**

recante modifica del regolamento (CE) n. 2234/2000 che fissa le percentuali di deprezzamento da applicare all'acquisto d'intervento dei prodotti agricoli, per l'esercizio 2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del FEAOG, sezione garanzia ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'attuale congiuntura nel settore delle carni bovine lascia prevedere che verranno effettuati acquisti all'intervento di questi prodotti durante l'esercizio 2001.
- (2) I prezzi di vendita prevedibili dell'alcole e delle carni bovine sono attualmente inferiori al prezzo di acquisto all'intervento.
- (3) Risulta quindi opportuno deprezzare questi due prodotti già al momento del loro acquisto all'intervento.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2234/2000 della Commissione ⁽³⁾ è completato dai prodotti e dai coefficienti «k» seguenti:

•Alcole:	0,70
Carne bovina in quarti:	0,40
Carne bovina disossata:	0,40.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 163 del 2.7.1996, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 256 del 10.10.2000, pag. 11.